

Organismo BILATERALE NAZIONALE - OBN Metalsind -

**REGOLAMENTO PRESTAZIONI**

**Art. 1 -Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina le attività e le prestazioni dell'Organismo Bilaterale Nazionale OBN Metalsind (di seguito OBN) sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio di Gestione del 20 ottobre 2017.

**Art. 2 - Beneficiari**

Le attività e le prestazioni previste dall'OBN al successivo punto 3 lett. a) e b) saranno erogate esclusivamente in favore delle aziende, e dei relativi dipendenti, in forza alla data della richiesta, che hanno proceduto al versamento dei contributi, nelle misure previste dal CCNL 3 giugno 2010.

**Art. 3 – Dotazione economica per l'erogazione delle prestazioni.**

Secondo quanto previsto dalla delibera del 20 ottobre 2017, vengono definiti le seguenti attività e prestazioni con i relativi budget di spesa:

- a) Erogazioni di Assegni di merito, con una dotazione di euro cinquecentomila (euro 500.000,00);
- b) Contributo per il sostegno alle imprese che accolgano stagisti e tirocinanti, con una dotazione di euro centocinquantamila (euro 150.000,00)

**Art. 4 - Capienza dei Fondi**

Nell'erogazione delle prestazioni in base al verbale di Accordo del 20 ottobre 2017, non si potrà eccedere' la capienza dell'impegno di spesa come definito al precedente punto 3.

Eventuali necessità straordinarie che richiedano lo spostamento di risorse da una dotazione ad altra, saranno deliberate del Comitato di gestione, anche tenendo conto delle richieste pervenute in merito alle attività e prestazioni individuate al precedente punto 3).

**Art. 5 - Attività e prestazioni**

Le attività e le prestazioni dell'OBN previste dal punto 3) di cui sopra sono regolamentate nei modi e termini seguenti.

**1) Assegni di merito**

**A. Destinatari**

Sono destinatari degli assegni di merito:

- a) I dipendenti dell'azienda, in forza alla data della domanda, che abbiano terminato uno dei cicli di studio nel biennio 2016/2018, definiti al successivo punto C;
- b) Il/la Figlio/a o i/le figli/e di dipendenti, in forza alla data della domanda, che abbiano terminato uno dei

cicli di studio nel biennio 2016/2018, definiti al successivo punto C;

c) I cicli di studio previsti sono:

- diploma di scuola media inferiore;
- diploma di scuola media superiore;
- laurea triennale;
- laurea magistrale.

#### **B. Condizioni**

1. Per beneficiare dell'assegno di merito i lavoratori devono essere dipendenti di aziende che hanno proceduto alla contribuzione all'OBN secondo le modalità previste dal CCNL 3 giugno 2010. Tale condizione si estende anche in caso di domanda presentata per conto dei soggetti di cui al punto b) della precedente lettera A).
2. Il/i richiedente/i ha/hanno conseguito una votazione finale di almeno il 70% del voto massimo previsto per il ciclo di studi terminato.
3. Rientrare nella graduatoria individuata dall'apposito comitato.

In caso di parità dei requisiti di cui a punti 2 e 3), prevale la cronologia della data di presentazione di ciascuna domanda.

#### **C. Misura dell'assegno di merito.**

Il valore dell'assegno viene definito in Euro 500 per ogni avente diritto sulla base delle condizioni previste.

#### **D. Contingentamento**

In fase di prima attuazione del presente regolamento potranno essere erogati nel massimo n.1000 assegni di merito.

#### **E. Comitato Paritetico.**

Viene costituito un comitato tecnico paritetico, composto da n. 4 rappresentanti (2 per Unionmeccanica – 1 per parte Fim e Uilm), per l'istruttoria delle domande e la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.

Il comitato dovrà istruire le pratiche e predisporre il relativo elenco in base all'ordine di arrivo delle domande presentate entro i termini previsti.

#### **F. Domanda e termini di presentazione.**

Per beneficiare del contributo previsto i soggetti destinatari di cui alla lettera A) dovranno inviare alla PEC [obn@pec.it](mailto:obn@pec.it) la seguente documentazione:

- domanda redatta su apposita modulistica, sottoscritta sia dal lavoratore in proprio, o per conto del

proprio figlio/a, figli/e, che dall'azienda è reperibile on line sul sito [www.obnmetalsind.it](http://www.obnmetalsind.it);

- idonea documentazione dell'Ente interessato al rilascio della qualificazione conseguita, da cui risulti la votazione ottenuta.

- Stato di famiglia

- Copia Libretto Unico del Lavoratore relativo all'ultimo mese.

N.B. Nel caso di richieste riguardanti più beneficiari sarà necessario presentare domanda per ognuno di essi

I termini di presentazione vengono definiti come segue:

1) **nel periodo dal 11 giugno 2018 al 9 luglio 2018**, per uno dei titoli di studio di cui al punto c) dell'art. 5) conseguito nell'anno scolastico /accademico 2016/2017;

2) **nel periodo dal 1° ottobre 2018 al 31 ottobre 2018**, relativi ad uno dei cicli di studio conseguito nell'anno scolastico / accademico 2017/2018;

#### **G. Erogazione dell'assegno di merito.**

Le domande per l'ottenimento dell'assegno di merito verranno esaminate dal Comitato tecnico Paritetico non oltre 30 giorni dal termine della presentazione della domande.

L'assegno di merito è erogato dal CdG direttamente all'azienda, sarà poi cura della stessa provvedere all'inserimento dell'importo erogato direttamente in busta paga del lavoratore, secondo le modalità previste dalla legge.

Le prestazioni verranno erogate sulla base del criterio cronologico di presentazione della domanda, fino a concorrenza della somma stanziata di cui all'art. 3 lettera A) ripartita, per ogni singolo anno scolastico/accademico previsto, nella misura del 50% della stessa.

La liquidazione avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nella domanda di sussidio entro 15 giorni dall'approvazione.

#### **2) CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI EXTRACURRICULARI (FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO O DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO).**

##### **A. Destinatari.**

Sono destinatarie della suddetta misura le aziende (quale soggetto ospitante) che hanno in corso nel periodo decorrente dalla data **del 1° maggio 2018 e fino al 30 novembre 2018**, tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo), secondo le rispettive normative regionali di riferimento, rivolti a:

1) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015;

2) soggetti che hanno completato i percorsi di qualifica, diploma professionale e specializzazione regionale e di istruzione secondaria superiore e terziaria entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo;

3) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991);

#### **B. Condizioni**

Il contributo è previsto per i tirocini di durata non inferiore a tre mesi.

In caso di tirocini di durata superiore, e comunque non oltre il limite di sei mesi, il contributo è incrementato in misura proporzionale.

#### **C. Misura del contributo**

La misura del contributo è fissata in euro 500,00 per i tirocini pari a mesi tre con orario full-time.

Per i tirocini full-time superiori a tre mesi il contributo è incrementato di euro 100,00 per ogni mese successivo fino a un massimo di sei mesi (euro 800,00).

Per i tirocini part-time il contributo è proporzionalmente ridotto in misura pari all'orario previsto secondo la durata del tirocinio e nel rispetto dei limite massimo di sei mesi.

#### **D. Contingentamento**

In fase di prima attuazione del presente regolamento potranno essere erogati nel massimo contributi complessivi per un ammontare pari a euro 100.000,00 per i tirocini non superiori a mesi sei, euro 50.000,00 per i tirocini di durata superiore.

L'azienda potrà richiedere, nel periodo previsto al precedente punto A), contributi per un numero massimo di tirocinanti pari a due fino a 50 dipendenti, tre tirocinanti oltre 50 dipendenti e fino 100 dipendenti, 4 tirocinanti oltre 100 dipendenti.

#### **F. Domanda.**

Per beneficiare del contributo previsto i soggetti destinatari di cui alla precedente lettera A) dovranno presentare domanda, redatta su apposita modulistica sottoscritta dall'azienda e dal tirocinante, alla PEC [obn@pec.it](mailto:obn@pec.it). Dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti:

- Certificato camerale con certificazione di vigenza;
- Copia della convenzione stipulata tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, secondo la relativa regolamentazione regionale di riferimento
- Autocertificazione di avvenuto tirocinio sottoscritta anche da tirocinante

E' in facoltà di OBN richiedere ulteriore documentazione.

La domanda va presentata entro 30 giorni dalla fine del tirocinio.

#### **E. Erogazione del contributo.**

Il contributo è erogato all'azienda richiedente entro 30 giorni dal termine di presentazione della domanda.

Le prestazioni verranno erogate sulla base del criterio cronologico di presentazione della domanda, fino a concorrenza della somma stanziata di cui all'art.3 lettera A) nelle modalità previste dal punto D) (Contingentamento).

La liquidazione avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nella domanda di

contributo.

**Art. 6 - Decorrenza e durata.**

**Il presente regolamento entra in vigore dal 1° maggio 2018 e sarà in vigore fino al 30 aprile 2019.** Si intende tacitamente rinnovato, salvo modifiche deliberate dall'Assemblea di OBN su proposta del Comitato di gestione.